

## COSTITUZIONE ITALIANA

### ARTICOLO 29

- 1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
- 2- Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

### ARTICOLO 30

- 1- E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
- 2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
- 3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

### ARTICOLO 31

- 1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
- 2- Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

## SPIEGAZIONE

### **La famiglia fondamento del bene sociale nel dibattito della costituente, di Francesco Occhetta sj**

*Riprendiamo questo testo del gesuita Francesco Occhetta un suo articolo pubblicato il 6/7/2014 (l'autore stesso consiglia per ulteriori approfondimenti l'articolo Il dibattito sulla famiglia all'Assemblea costituente apparso sul Quaderno N°3839 del 05/06/2010 della rivista Civiltà Cattolica II 423-528, come il volume Le radici della democrazia).*

*Restiamo a disposizione per l'immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto.*

*I neretti sono nostri ed hanno l'unico scopo di facilitare la lettura.*

La Costituzione italiana dedica alla famiglia e al matrimonio gli articoli 29, 30 e 31, le cui disposizioni sono tra loro connesse. **Per i costituenti definire e regolare l'istituto familiare implicò un «cambio di rotta» culturale rispetto alla visione etica e antropologica su cui si basava l'idea di famiglia nel periodo storico pre-repubblicano.**

**Nello Statuto Albertino del 1848 il termine «famiglia» compariva esclusivamente in riferimento alla famiglia reale. Lo Stato liberale si limitava a tutelare l'istituto giuridico della famiglia per disciplinare gli aspetti di natura patrimoniale derivanti dagli effetti del matrimonio.** Secondo il pensiero positivista dell'epoca, la famiglia era pensata come l'«ambiente» in cui la «donna-madre preparava l'avvenire del popolo italiano» insegnando la morale e la religione.

**Con l'avvento del regime fascista la famiglia venne asservita ai fini dello Stato.** I genitori avevano il dovere di educare e istruire la prole sui «principi della morale» e in conformità al «sentimento nazionale fascista» (art. 147 cc.). In breve, fino alle soglie della Costituente del settembre 1946, la famiglia aveva il compito di trasmettere i valori fascisti e garantire la figura del *pater-familias*.

*L'eredità del dibattito sulla famiglia in Assemblea Costituente*

L'art. 29 può essere paragonato a una trave sorretta da quattro colonne, anzitutto dal principio di solidarietà e da quello personalista dell'art. 2, in cui **si afferma che la Repubblica «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»**; poi dal principio di uguaglianza (ex art. 3 Cost.) e di autonomia riconosciute dall'art. 5.

**Degli enti intermedi, teorizzati da La Pira in sede costituente la famiglia è l'«ente intermedio base» perché costituisce una sorta di presupposto pre-politico in cui si traduce una visione antropologica di carattere relazione**, in cui la persona è colta nel suo naturale sviluppo crescendo negli affetti e nelle relazioni solidali. Rispetto alla famiglia «cellula dello Stato» concepita dal fascismo, la famiglia nella Costituzione è pensata come luogo della relazione e della formazione alla vita politica e sociale del Paese.

**La famiglia come «società naturale» fondata sul matrimonio si basa sul pensiero giusnaturalista.** Il senso del dibattito alla Costituente e l'intenzionalità morale che mosse i costituenti riportano al centro **due categorie, quelle di persona e di reciprocità.**

La prima rimanda alla responsabilità di realizzarsi mediante il dono di sé, la seconda invece richiama a un elemento antropologico biblico, in cui **l'essere umano non può esistere «solo» ma soltanto in relazione a un'altra persona.**

In un tempo in cui sembrano prevalere le unioni libere, i divorzi e la sfiducia verso i legami matrimoniali «per sempre», **l'articolo rimanda al concetto personalista della reciprocità che non si limita all'«essere con» ma è soprattutto un «essere per» sia nell'ambito privato che sociale.** Dal dibattito dei costituenti **emerge anche il ruolo fondamentale di sostegno e di aiuto dello Stato alla famiglia** che ci fa invece chiedere quanto sia stato rispettato dalla classe politica.

Dai verbali della Costituente, emerge che anche il pensiero cattolico del tempo aveva accentuazioni differenti. **Per l'on. La Pira la famiglia doveva essere riconosciuta e protetta come istituto di diritto pubblico, perché è, secondo l'onorevole fiorentino, un negozio di diritto divino, un vero e proprio istituto trascendente** che gode di una sua autonomia e di un particolare riconoscimento. **Per l'on. Dossetti la famiglia era un *unicum* che, benché dipenda dal valore della persona umana, è comunque una realtà da tutelare in sé.** **Per l'on. Moro invece la famiglia era il luogo in cui meglio di ogni altro il soggetto può crescere e realizzarsi**; pertanto l'art. 29 era compreso come manifestazione dell'art. 2 della Costituzione.

Quella dell'on. Dossetti, rimane la posizione assunta sia dalla dottrina sia dalla Corte Costituzionale. **Nella sua visione la famiglia dev'essere compresa in una visione teologica, non è l'estensione della propria realizzazione ma è il formare attraverso l'alterità, una propria autonomia data dall'unione di un uomo con una donna.**

**Per la Costituzione non può esistere famiglia se questa non è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Nella misura in cui questa formazione sociale è produttiva di trame di relazioni interpersonali, da cui derivano diritti e doveri per il divenire della persona e per il bene della società, si richiede un atto formale e solenne per la sua costituzione con il quale coloro che intendono costituire una famiglia si assumono *coram omnibus* i diritti e i doveri che conseguono alla scelta assunta.**

**A fondare questa concezione ha contribuito l'antropologia cristiana, ma sono la Corte Costituzionale italiana e la Corte di Giustizia europea a sostenerla** attraverso sentenze recenti.